Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(1205)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1960, n. 80.

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1963 i limiti minimo e massimo nonchè le aliquote contributive di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed alle risultanze di gestione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — COLOMBO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1960, n. 81.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso e Madonna delle Lacrime, in zona Stazione Dora del comune di Torino.

N. 81. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 8 aprile 1959, integrato con dichiarazione del 30 giugno stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso e Madonna delle Lacrime, in zona Stazione Dora del comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 82.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Aurava del comune di San Giorgio della Richinvelda (Udine).

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 25 maggio 1959, integrato con dichiarazione del 28 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Aurava del comune di San Giorgio della Richinvelda (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 83.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Faro, in rione Marechiaro del comune di Napoli.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 6 novembre 1958, integrato con dichiarazione del 25 febbraio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Faro, in rione Marechiaro del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 84.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano, in Montemilone (Potenza).

N. 84. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano, in Montemilone (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. 85.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nella frazione Ciano del comune di Crocetta del Montello (Treviso).

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nella frazione Ciano del comune di Crocetta del Montello (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1960.

Conferma dell'avv. prof. Mario Allara nell'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 novembre 1958, concernente la proroga al 20 novembre 1959 della gestione commissariale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e la nomina dell'avv. prof. Mario Allara a commissario per l'amministrazione straordinaria di detto Ordine, nell'ambito delle norme che regolano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Considerato che si rende necessario provvedere ulteriormente alla proroga della gestione straordinaria in attesa del perfezionamento delle norme sul nuovo assetto dell'Ente, ai termini del disposto XIV della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno;

Decreta:

L'avv. prof. Mario Allara è confermato nell'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nell'ambito della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il periodo di un anno a decorrere dal 21 novembre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1960
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 302. — MASSIMO

(1167)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Approvazione del piano territoriale paesistico delle zone dell'Appia Antica, site nell'ambito dei comuni di Roma e di Marino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visti i propri decreti 14 dicembre 1953, 19 ottobre 1954, 29 aprile 1955 e 8 settembre 1955, con i quali sono state dichiarate di notevole interesse pubblico alcune zone dell'Appia Antica, site nell'ambito dei comuni di Roma e di Marino, ai sensi dell'accennata legge n. 1497;

Vista la ministeriale in data 4 giugno 1954, con cui è stato disposto un piano territoriale paesistico, per le dette aree, ai sensi dell'art. 5 della menzionata legge n. 1497;

Considerato che il piano territoriale paesistico, compilato dalla Soprintendenza ai monumenti del Lazio con la collaborazione degli Uffici tecnici dei Comuni interessati, è stato esaminato da una speciale Commissione nominata ai sensi dell'art. 24 del citato regolamento n. 1357;

Considerato che il piano territoriale paesistico è stato affisso, una prima volta, all'albo del comune di Roma dal 23 settembre 1955 al 23 dicembre 1955 e all'albo del comune di Marino dal 4 novembre 1955 al 4 settembre 1956 ed, una seconda volta, all'albo del comune di Roma dal 9 agosto 1958 al 9 novembre 1958 e all'albo del comune di Marino dal 18 settembre 1958 al 18 dicembre 1958, e che copia del piano stesso è stata depositata nelle segreterie degli stessi Comuni;

Considerato che, esaminate le opposizioni prodotte dagli interessati, sono state adottate per ciascuna di esse le soluzioni ritenute più idonee alla salvaguardia delle esigenze paesistiche, che hanno informato la redazione del piano territoriale paesistico, conciliando per quanto possibile l'interesse pubblico con quello privato;

Considerato che nella località Acquasanta, tenuto conto delle esigenze paesistiche della località stessa, si rende opportuno costituire un'area verde centrale inedificabile e consentire nelle aree contigue una fabbricabilità con particolari coefficienti, come da allegata planimetria;

Considerato che, per meglio adeguare la tutela paesistica alle caratteristiche delle aree sui lati dell'Appia Antica — località Belvedere — comprendenti anche proprietà del Demanio dello Stato, è opportuno stralciare dal piano territoriale paesistico le aree stesse;

Considerato infine che per la zona del IV Miglio, delimitata nella allegata planimetria, si rende opportuno, per la particolare situazione della località, un più opportuno studio in rapporto alle esigenze paesistiche;

Sentita la predetta Commissione speciale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano territoriale paesistico delle zone dell'Appia Antica, site nell'ambito dei comuni di Roma e di Marino, in una con le norme di applicazione del piano e con la planimetria scala 1:5000 da lui sotto-

scritto nella data del presente decreto e che ad esso si uniscono per formarne parte integrante con allegati *A* e *B*.

Art. 2.

Sono altresì approvate le modifiche apportate per la località Acquasanta, lo stralcio delle zone ai lati dell'Appia Antica in località Belvedere e lo stralcio della zona del IV Miglio, secondo le rispettive planimetrie in scala 1:5000, da lui sottoscritte nella stessa data del presente decreto, e che ad esso si uniscono come allegati *C*, *D* ed *E*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Una copia del numero della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il decreto stesso, sarà affissa, per il prescritto periodo di tre mesi, all'albo dei comuni di Roma e di Marino, insieme alle accennate planimetrie e alle norme di applicazione del piano territoriale paesistico.

Roma, addì 11 febbraio 1960

Il Ministro: MEDICI

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Sacile, con sede in Sacile (Udine) e messa in liquidazione coatta dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la deliberazione in data 13 settembre 1959, del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sacile, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Sacile, con sede in Sacile (Udine), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1168)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma, approvato con decreto in data 15 ottobre 1948;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 20 febbraio e 21 agosto 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma, allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Statuto del Monte di credito su pegno di Parma

TITOLO I

Costituzione - Sede - Patrimonio e scopo del Monte

Art. 1.

Il Monte di credito su pegno di Parma, istituito dal comune di Parma il 27 gennaio 1488, è classificato Monte di credito su pegno di 1ª categoria con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 44, e nella gestione del credito ordinario può aggiungere a tale denominazione quella di « Banca del Monte ».

La sua attività è regolata dalle leggi e regolamenti disciplinanti i Monti di credito su pegno e le Casse di risparmio, nonchè dalle disposizioni del presente statuto.

Il Monte fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Art. 2.

Il Monte ha la propria sede in Parma e ha facoltà di istituire dipendenze per lo svolgimento della propria attività, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 3.

Il Monte ha lo scopo fondamentale di esercitare il credito pignoratizio in conformità alle disposizioni di legge. Ha inoltre lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza attraverso la raccolta dei depositi a risparmio, in conto corrente o d'altra natura, trovando ad essi conveniente collocamento.

Il Monte può assumere l'amministrazione fiduciaria di fondi o patrimoni che gli fossero affidati, mantenendo gestione e contabilità separate.

Art. 4.

Il patrimonio del Monte è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di riserva federale;

d) dagli altri fondi comunque costituiti per scopi particolari.

Art. 5.

Il Monte ha durata indefinita e potrà quindi cessare solamente nei casi previsti dalla legge

In caso di scioglimento o di liquidazione il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte le obbligazioni tutte costituenti il passivo dell'ente, sarà destinato ad opere di beneficenza, previdenza, assistenza o pubblica utilità, a vantaggio della popolazione della città e provincia di Parma.

Art. 6.

Sono organi del Monte:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) il Comitato;
3) il presidente;
4) il Collegio dei sindaci;
5) il direttore generale.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 7.

Il Monte è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a termini di legge, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I consiglieri sono nominati:

uno dall'Amministrazione provinciale di Parma;

due dall'Amministrazione comunale di Parma;

due dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano integralmente alla fine del quadriennio.

Tutti i componenti del Consiglio continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale cade il termine del rispettivo mandato.

I componenti che venissero a cessare, per qualsiasi causa, prima della normale scadenza, saranno sostituiti con altri, nominati dai competenti enti, che resteranno in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

In ogni caso i membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando assumono la carica i successori

Nel caso di dimissioni, queste dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione, unico competente ad accettarle.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario dal Consiglio di amministrazione. Il presidente provvederà a provocarne la sostituzione.

La designazione non importa rappresentanza nel Consiglio del Monte degli enti da cui proviene la designazione stessa.

La nomina dei consiglieri dovrà esser fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche provinciali e fra gli esperti in materia di economia e finanze.

Art. 8.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

1) i cittadini residenti fuori della provincia di Parma;

2) le persone dichiarate incompatibili dalle leggi vigenti;

3) i funzionari e gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, Provincie o Comuni;

4) coloro che appartengono all'amministrazione di altri istituti di credito, o prestano, comunque, opera presso gli stessi;

5) coloro che abbiano con il Monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori che quali convenuti; gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio presso società, ditte commerciali, o enti morali che abbiano liti pendenti o si trovino in istato di inadempienza nei confronti del Monte;

6) i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, di coloro che appartengono all'amministrazione di altri Istituti di credito operanti nella zona di azione del Monte.

Non possono, inoltre, far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei sindaci, dirigenti, funzionari e dipendenti in genere del Monte.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni o nei casi di incompatibilità di cui sopra, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione ed il presidente assumerà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 9.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non possono contrarre con l'Istituto obbligazioni passive di qualsiasi natura, dirette o indirette.

Qualora ne avessero in corso all'atto della loro elezione, dovranno estinguerle nel termine di mesi sei dal giorno in cui assunsero l'ufficio o alla scadenza delle medesime quando essa avvenga prima di tale termine.

Decorso tale periodo, coloro che non abbiano adempiuto a tale obbligo, decadranno dall'ufficio. La decadenza è constatata dal Consiglio di amministrazione che ne provocherà la sostituzione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione del Monte.

In particolare ad esso spetta di deliberare:

1) le modifiche statutarie, a norma di legge;

2) la designazione dei consiglieri componenti il Comitato, a sensi dell'art. 14 e la determinazione dei compiti e delle funzioni assegnate al Comitato medesimo nonchè la determinazione dei limiti di autonomia da concedersi al Comitato stesso e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile, per il miglior andamento dell'Istituto e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

3) la nomina, il trattamento economico e di quiescenza e qualunque altro provvedimento concernente il direttore generale e gli altri dirigenti dell'Istituto;

4) l'approvazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro e dei regolamenti organici del personale;

5) la nomina, il collocamento in pianta stabile, in aspettativa e a riposo, le promozioni, le ricompense più importanti e le punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, a norma del regolamento;

6) gli eventuali incarichi da affidare ai singoli membri del Consiglio;

7) la costituzione di speciali Commissioni consultive o deliberative per determinate materie;

8) l'ammontare delle medaglie di presenza agli amministratori e ai membri del Comitato o delle speciali Commissioni previste dal numero precedente, nonchè la retribuzione ai membri del Collegio sindacale, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia;

9) l'approvazione del regolamento dei servizi interni;

10) le norme sulla raccolta dei depositi, in conformità alle disposizioni vigenti;

11) le norme che regolano l'attività pignoratizia nell'ambito delle norme della legge e dello statuto;

12) l'assunzione di nuovi servizi e l'eventuale soppressione di quelli esistenti;

13) l'apertura e la chiusura di dipendenze dell'Istituto, osservate le disposizioni vigenti;

14) le norme e i criteri per l'investimento dei capitali disponibili in conformità alle disposizioni in vigore;

15) le operazioni previste nell'art. 53;

16) le operazioni passive occorrenti per sopperire alle eventuali necessità di cassa;

17) l'approvazione dei rendiconti annuali;

18) l'erogazione dei fondi disponibili annualmente per scopi di beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

19) i provvedimenti intesi a promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza;

20) l'acquisto, la vendita e la locazione di immobili;

21) l'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

22) le transazioni;

23) qualsiasi formalità ipotecaria e la restituzione parziale o totale di pegni e di altre garanzie reali, quando il credito garantito non venga estinto;

24) le partecipazioni a istituti o enti di pubblica utilità, di credito, di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato, e la nomina di rappresentanti del Monte in seno all'amministrazione degli istituti o enti stessi, quando richiesta.

Art. 11.

Al presidente, al vice presidente e agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di cui al successivo art. 13, e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia, nonchè il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di propria iniziativa, oppure su richiesta motivata di almeno due consiglieri o del Collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione contenenti gli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci almeno tre giorni interi prima della riunione, salvo il caso d'urgenza, nel quale l'avviso verrà dato per telegrafo.

Il Consiglio s'adunerà ordinariamente almeno due volte al mese. Per la validità delle sedute occorrerà la presenza di almeno quattro membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza, dal vice presidente: in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Per consigliere più anziano si intende chi fa parte del Consiglio da maggior tempo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, dal direttore generale e da chi sia delegato alle funzioni di segretario del Consiglio.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Nelle sedute segrete funge da segretario il consigliere designato dal presidente.

TITOLO III

Comitato

Art. 13.

Il Comitato, da costituirsi con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati ogni due mesi dal Consiglio e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza di voto prevista nel primo comma del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 14.

Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:

1) provvede alla gestione ordinaria del Monte entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione;

2) in caso di urgenza delibera anche sulle materie indicate nell'art. 53 e nei numeri 16, 21, 22 e 23 dell'art. 10, che siano di competenza del Consiglio, salvo ratifica di questo alla più prossima adunanza;

3) può formulare proposte e pareri sulle materie di competenza del Consiglio.

Art. 15.

Il Comitato si aduna ordinariamente una volta alla settimana; in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni, che sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, è necessaria la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Per l'invio degli avvisi di convocazione, nonchè per la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme dell'art. 12.

TITOLO IV

Il presidente

Art. 16.

Il presidente è il capo dell Amministrazione dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale in ogni rapporto amministrativo e giudiziale.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato; stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze e, quando lo ritenga opportuno, può sospendere le deliberazioni su oggetti all'ordine del giorno, rinviandole ad altra adunanza.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato e sull'andamento di tutti i servizi con facoltà, nei casi di assoluta urgenza, di prendere ogni deliberazione nei limiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 14, sottoponendo poi le proprie decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo le rispettive competenze.

Spetta al presidente consentire alla cancellazione delle ipoteche o alla surrogazione da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni o cauzioni, semprechè le relative esposizioni del Monte siano integralmente estinte.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce nelle funzioni il vice presidente: in caso di assenza anche di quest'ultimo, viene sostituito dal consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

Il presidente — previa autorizzazione del Consiglio — può ove sia necessario, delegare ad altri componenti l'amministrazione, a dirigenti, funzionari, impiegati, con le modalità, cautele e limiti che egli riterrà di stabilire, alcune delle proprie attribuzioni e facoltà

TITOLO V

Collegio dei sindaci

Art. 17.

Presso il Monte funziona un Collegio di tre sindaci effettivi di cui uno nominato dal comune di Parma e due nominati dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Valgono per i sindaci le stesse incompatibilità previste all'art. 8 per i consiglieri. Ad essi è applicabile anche il divieto di cui all'art. 9 del presente statuto.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio, restano nell'ufficio fino all'entrata dei loro successori e possono essere confermati. I sindaci nominati in surrogazione di quelli che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato. Il sindaco che senza motivo di legittimo impedimento, non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio d'amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti su apposito libro.

Ai sindaci, oltre il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle loro fnzioni, spetterà un compenso nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 18.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni,

alle sedute del Consiglio di amministrazione e con voto deliberativo a quelle del Comitato. Può inoltre intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive costituite ai sensi dell'art. 10 n. 7.

Istruisce gli affari dell'Istituto e provvede a sottoporre al Consiglio di amministrazione e al Comitato, quelli di loro competenza, nonchè a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi.

Firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, e, in genere, tutti gli atti e documenti inerenti all'ordinaria amministrazione.

Sovraintende a tutti i servizi comunque dipendenti dallo Istituto tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti con il pubblico, assicurando il loro regolare funzionamento.

Controfirma con il presidente ogni dichiarazione, provvedimento e contratto e, in genere, ogni atto che emani dall'Istituto e dal quale risulti un impegno per esso.

Compie gli atti conservativi necessari, informandone il presidente.

Ordina ispezioni e verifiche presso le dipendenze ed i servizi dell'Istituto.

E' a capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio; prende o propone nei confronti del medesimo tutti i provvedimenti contemplati dai regolamenti interni e dai contratti di lavoro.

Nel caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, nel caso che esistano due vice direttori generali, dal vice direttore generale più anziano in grado, salvo diversa deliberazione del Consiglio; in caso di assenza di questi, o di loro impedimento, dal dirigente o dal funzionario che verrà designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio, il direttore generale può delegare ad uno o più dirigenti, funzionari, impiegati del Monte alcune delle proprie attribuzioni, con le modalità, cautele e limitazioni che saranno di volta in volta stabilite.

TITOLO VII
Personale dell'Istituto

Art. 19.

I diritti ed i doveri del personale e le tabelle organiche saranno stabiliti con appositi regolamenti.

Art. 20.

E' fatto divieto a tutto il personale di qualsiasi grado di contrarre obbligazioni bancarie con l'Istituto, sia dirette che indirette.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere obbligazioni passive contro cessione del quinto dello stipendio.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare un termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

TITOLO VIII
Depositi

Art. 21.

Il Monte riceve depositi:
- a risparmio ordinario e piccolo risparmio;
- a piccolo risparmio speciale;
- a risparmio vincolato a tempo;
- contro buoni fruttiferi nominativi;
- in conto corrente.

Art 22.

Il Monte, a norma delle vigenti disposizioni, può emettere i seguenti libretti a risparmio:
- nominativi;
- nominativi ma pagabili al portatore;
- al portatore (eventualmente contrassegnati da un nome, da un numero, da un motto).

Ad ogni categoria di libretti si applicano le condizioni e norme relative al tasso di interesse, limite massimo e minimo dei versamenti, massimo deposito fruttifero, disponibilità, termine di preavviso per i ritiri, valute da applicare, stabilite dalla legge o dall'Ufficio di vigilanza governativa sulle Aziende di credito o da accordi interbancari ai quali il Monte abbia aderito.

I termini di preavviso sono stabiliti unicamente nell'interesse del Monte e il Consiglio di amministrazione può autorizzare la Direzione generale a derogare, in tutto o in parte, ai termini stessi, sempre applicando le norme vigenti in materia.

Art. 23.

Per le somme depositate a termine, viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello fissato per i depositi liberi in conformità alle norme vigenti in materia.

Dal regolamento sono contemplate le diverse formalità inerenti a questo tipo di depositi.

Art. 24.

I libretti di piccolo risparmio speciale sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni che regolano la materia.

L'ammontare complessivo del credito inscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dall'Istituto.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie indicate, essi perderanno il diritto all'interesse di favore: il libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in altra categoria di deposito ordinario.

Art. 25.

Il credito inscritto sui libretti nominativi può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni in conformità alle disposizioni di legge.

Vincoli e condizioni devono essere di gradimento dell'Istituto.

Art. 26.

Ogni registrazione, dichiarazione di vincolo od annotazione in genere sui libretti, non impegna il Monte se non è controfirmata dal suo personale.

I libretti devono essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dall'Istituto nei propri registri.

L'inosservanza di questa prescrizione libera il Monte da ogni responsabilità in caso di errori o frodi che si fossero verificati nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

I libretti che da dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, di rimborso, o di registrazione degli interessi possono essere trasferiti nella categoria dei depositi infruttiferi.

Art. 27.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto. In mancanza di contraria indicazione la intestazione del libretto a due o più persone autorizza il Monte a consentire prelievi a ciascuno dei titolari, separatamente dagli altri.

I rimborsi sui libretti nominativi ma pagabili al portatore, sono fatti al presentatore del libretto. Ove però sia stato notificato all'Istituto il decesso del titolare o la intervenuta riduzione della sua capacità giuridica, i rimborsi dovranno essere eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per il Monte.

Art. 28.

Tanto i depositi quanto i rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme depositate o prelevate, nei modi indicati dal regolamento interno.

Art. 29.

Il Monte sospende il rimborso dei depositi quando il libretto risulti alterato, quando esista un fermo per smarrimento, sottrazione o distruzione, regolarmente eseguito, e quando vi sia controversia sui diritti a succedere, legalmente notificata, oppure per richiesta dell'autorità giudiziaria.

La sospensione può essere altresì applicata per i libretti nominativi, quando vi sia dubbio sull'identità del presentatore con il titolare del libretto o non consti la legale rappresentanza delle persone, nè la regolarità dei titoli presentati, o quando, pur esistendo la legalità del credito o la identità della persona, questa risulti incapace.

La sospensione ha luogo per i libretti nominativi nei casi di sequestro o di pignoramento ed in quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Non è ammesso il sequestro presso l'Istituto dei crediti rappresentati da libretti nominativi ma pagabili al portatore o da libretti al portatore, ancorchè aventi indicazioni di un nome.

Art. 30.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dei libretti, per il rilascio dei duplicati si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Peraltro, nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di libretti con credito non eccedente, per capitale e interessi, le L. 10.000, il Consiglio di amministrazione potrà consentire, contro adeguate garanzie, la emissione del duplicato dopo che siano trascorsi, senza opposizione, trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fermo all'albo della sede o della filiale che ha emesso il libretto.

Art. 31.

Il Monte emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, con le modalità determinate da apposito regolamento e con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 32.

Il Monte accetta depositi in conto corrente. Il correntista potrà disporre delle somme a suo credito anche mediante assegni.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni, il Consiglio di amministrazione stabilirà le modalità e le norme per le dette operazioni, per i prelevamenti, le disponibilità, le valute da applicare, il tasso di interesse ed altre condizioni in genere.

I termini di preavviso sono stabiliti unicamente nell'interesse del Monte.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare la Direzione generale a derogare in tutto o in parte ai termini stessi con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO IX

Prestiti su pegno

Art. 33.

Il Monte accorda prestiti su pegno di oggetti d'oro e di argento, pietre preziose ed oggetti preziosi in genere: vesti, biancheria, filati, tessuti, pellami, suppellettili domestiche, attrezzi, macchine ed in genere qualsiasi oggetto mobile o merce avente un valore commerciale, che a proprio insindacabile giudizio sia prontamente realizzabile.

Art. 34.

Non possono essere costituiti in pegno:

1) oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili od esplodenti, commestibili, liquidi, arredi di vestiario o di equipaggiamento militari od equiparati; gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto;

2) oggetti di difficile custodia, ingombranti, facilmente deteriorabili o di soverchio peso, nonchè quelli il valore dei quali consista unicamente nel pregio d'arte o di antichità;

3) oggetti non puliti o mediocremente conservati ed in genere tutti quelli che non possono vendersi ad un'asta pubblica.

Il Monte, inoltre, può sempre rifiutare, a suo insindacabile giudizio, la accettazione di pegni quando abbia fondati motivi di ritenere che gli oggetti siano di illegittima provenienza.

Art. 35.

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati, a cura del Monte, contro i rischi dell'incendio e la caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 36.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza firmata dal direttore o da un funzionario o impiegato, delegato dal Consiglio di amministrazione, e dallo stimatore.

Essa è un titolo al portatore, anche se contenga l'indicazione di un nome.

Deve contenere oltre a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, l'orario di servizio e l'indicazione del luogo ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa, devono, inoltre, essere riportate le norme contenute nel successivo articolo 40, relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze di pegno.

Art. 37.

Il limite minimo e quello massimo della sovvenzione sopra ciascun pegno è fissato dal Consiglio di amministrazione che determinerà pure il saggio d'interesse e l'ammontare degli eventuali diritti accessori.

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito responsabile, quando trattasi di pegno di oggetti preziosi, ed i due terzi del valore medesimo quando trattasi di oggetti diversi.

Il pignorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore ma non minore della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto in pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore commerciale degli oggetti offerti in pegno.

Art. 38.

La durata del prestito non può essere minore di tre mesi nè maggiore di un anno.

Gli interessi e gli eventuali accessori sono pagabili in via posticipata.

La rinnovazione, sia totale che parziale, potrà essere concessa previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza con conseguente ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

La estinzione e la rinnovazione dei prestiti possono essere consentite sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 39.

Tranne i casi di provvedimenti giudiziari o di richieste di curatori di fallimento che si trovino in possesso di polizze al fallimento stesso acquisite, è, di regola, vietata l'ispezione degli oggetti costituiti in pegno, anche a chi sia in possesso della polizza relativa.

Art. 40.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Tuttavia, quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle lire cinquemila, il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di ammortamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi sessanta giorni, senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte.

La denuncia della perdita potrà farsi anche con lettera raccomandata.

Art. 41.

Gli oggetti impegnati non possono essere soggetti a fermo, sequestro o pignoramento. Chi rivendica cose smarrite o rubate costituite in pegno, o, per qualsiasi titolo, abbia diritto su di esse, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi e degli accessori.

Qualora l'autorità giudiziaria, unica competente a disporre siffattamente, ordini il fermo di oggetti costituiti in pegno, essi rimarranno presso il Monte a disposizione, per essere consegnati secondo i provvedimenti definitivi emanati dall'autorità medesima, previo pagamento al Monte di quanto sia dovuto a termini del comma precedente.

In caso d'urgenza possono validamente ordinare il fermo d'oggetti costituiti in pegno anche gli ufficiali di pubblica sicurezza, ma ciò soltanto in via provvisoria ed in attesa del provvedimento definitivo da parte del magistrato.

Art. 42.

Il Monte non risponde dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza; non risponde altresì della perdita totale o parziale degli oggetti stessi quando essa derivi da caso fortuito o da forza maggiore. Non risponde inoltre dei danni arrecati dalle tarme e da altri insetti e animali. Nei casi contemplati dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 35 o quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccede il valore di stima attribuito agli oggetti stessi costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, salva la detrazione dell'importo del credito del Monte, per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 43.

Quando i prestiti non siano estinti o rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito, i pegni relativi sono venduti all'asta pubblica.

Le aste debbono essere rese note mediante affissione di avviso nella sala ove le aste debbono svolgersi.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti all'inizio delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore dell'asta nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 44.

Il pignorante può chiedere che il proprio pegno venga posto all'asta anticipatamente. La decisione in merito spetta al Monte, che in caso di accoglimento della domanda fisserà la data dell'incanto.

Art. 45.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni e ore che facilitino il concorso del pubblico.

Esse vengono aperte in base al prezzo di stima di ciascun oggetto.

Art. 46.

Gli oggetti sottoposti all'asta sono aggiudicati al miglior offerente il quale dovrà pagare immediatamente il prezzo di aggiudicazione. Possono essere ammesse offerte segrete. Le offerte segrete debbono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata, prima della aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono. A parità di cifra, l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale.

Fra due o più offerte segrete di uguale ammontare deve essere preferita quella presentata prima.

Qualora in due successivi esperimenti d'asta non sia raggiunto il prezzo di stima, il pegno viene assegnato per il prezzo medesimo al perito stimatore responsabile, con provvedimento del direttore generale. Prima di provvedere alla assegnazione, il direttore può, per gravi motivi, ordinare un terzo incanto.

L'Amministrazione del Monte può coprire il rischio di stima dello stimatore con speciali polizze di assicurazione.

Art. 47.

Alle aste indette dal Monte sono applicabili gli articoli 353 e 354 del Codice penale. Il testo di detti articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Art. 48.

Il Consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o a un dipendente del Monte l'incarico di dirigere le aste, qualora queste non vengano dirette dal presidente.

Le vendite devono essere registrate su apposito libro mediante indicazione del numero di polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 49.

Il Monte non risponde verso l'aggiudicatario dei difetti, sia palesi che occulti, degli oggetti aggiudicati, nè del loro peso, misura, qualità o valore, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 50.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio senza decorrenza di interessi.

Trascorso tale termine è devoluto al Monte in aumento del patrimonio.

Art. 51.

Possono essere esclusi dal fare qualsiasi operazione pignoratizia presso l'Istituto, anche con divieto d'accedere agli uffici o locali relativi, coloro che esercitano agenzie private di pegno, i pignoratari di professione ed in genere coloro che, per frequenza nei locali ove s'eseguiscono operazioni di pegno e nelle adiacenze, siano sospetti di agire da intermediari speculanti a danno di quelli che compirebbero operazioni dirette di pegno o, comunque, cerchino speculare sulle cose impegnate o sui trapassi delle polizze relative ovvero con l'opera loro turbino la libertà delle vendite all'asta.

La facoltà d'espulsione dai locali si estende a chi si contenga inurbanamente verso il personale o verso il pubblico o, comunque, turbi la quiete e l'ordine degli uffici.

L'espulsione e l'esclusione dalle operazioni di pegno o di vendita può essere prolungata a tempo, secondo disposizioni della Direzione dell'Istituto.

Art. 52.

Il personale tecnico addetto alle stime ha verso il Monte le responsabilità stabilite dalle leggi, secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

TITOLO X.

Impieghi.

Art. 53.

Il Monte può compiere le seguenti operazioni attive, sempre sotto osservanza delle norme in vigore:

1) prestiti con garanzia di pegno, in conformità alle leggi sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e al titolo IX di questo statuto;

2) acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle degli Istituti di credito fondiario e ogni altro titolo ammesso dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

3) anticipazioni e riporti sui titoli di cui al numero precedente;

4) operazioni cambiarie;

5) aperture di credito per pagamento contro documenti;

6) mutui e conti correnti garantiti da ipoteca, o da pegno di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

7) conti correnti chirografari garantiti da cambiali, fidejussioni, pegni o cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o da titoli di cui al numero 2);

8) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

9) mutui a Provincie, Comuni e loro Consorzi e a Consorzi legalmente costituiti, o ad altri Enti morali, garantiti mediante rilascio di delegazioni sulle sovrimposte, sulle imposte di consumo, ovvero su altri cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

10) sovvenzioni straordinarie o provvisorie agli Enti di cui al numero 9) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria, o tesoreria nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto, salvo deroga autorizzata dall'organo di vigilanza;

11) acquisto di crediti liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze, verso lo Stato, Provincie, Comuni e sconto di annualità a carico dello Stato o di Aziende statali in forza di leggi o convenzioni. La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

12) anticipazioni e conti correnti sopra pegno di merci, o documenti rappresentativi della merce, o a fronte di aperture di credito documentarie, o su note di pegno emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente autorizzati;

13) prestiti ad impiegati di pubbliche amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità alle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre normali cautele;

14) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

15) partecipazione ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

16) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di 1ª categoria e Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 54.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui al numero 3) dell'articolo precedente, verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni, lo scarto non potrà essere, in alcun caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti garantiti da pegno di merci o da note di pegno di cui al numero 12) dell'articolo precedente, non dovrà superare i due terzi del valore di stima delle cose offerte in pegno, accertato da perito di fiducia del Monte.

Nello sconto di note di pegno e nelle altre operazioni in cui alla garanzia reale s'aggiunga una garanzia di carattere cambiario, lo scarto sul valore della merce potrà essere ulteriormente ridotto o anche eliminato, con deliberazione da adottarsi di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Le norme relative allo scarto sul valore non sono applicabili alle merci e derrate conferite agli ammassi per le vendite collettive disposti dallo Stato e per le merci aventi prezzo ufficiale.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un periodo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci date in cauzione diminuisca di almeno un decimo rispetto a quello che era al momento del contratto, il debitore dovrà entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Nel caso in cui, alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei cinque giorni dato con l'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, il Monte, senza altra formalità, potrà procedere, a norma di legge, alla vendita totale o parziale dei titoli o delle merci depositate avvalendosi, a seconda dei casi, di un agente di cambio o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, il Monte preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e verserà il residuo eventuale in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

Il Monte agirà, invece, per il ricupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

Art. 55.

Saranno ammesse allo sconto soltanto le cambiali che rappresentano un vero ed effettivo credito commerciale. Le cambiali rilasciate a fronte di sovvenzioni concesse, dovranno avere, di regola, almeno due firme di notoria solvibilità. Parimenti le aperture di credito in conto corrente dovranno essere, di regola, assistite, oltre che dalla obbligazione personale del correntista, dalla fidejussione o dall'avallo di altre persone di notoria solvibilità.

E' peraltro consentito, in casi particolari, e semprechè trattisi di persone o ditte di notoria e indiscussa solvibilità, concedere fidi, sia mediante cambiali ad una sola firma, sia mediante apertura di credito in conto corrente, assistita soltanto dalla obbligazione chirografaria del correntista, fino all'importo complessivo di lire due milioni per ciascuna persona o ditta, salvo deroghe, per importi maggiori, da approvarsi di volta in volta, per casi eccezionali, dall'organo di vigilanza. L'investimento del Monte, in queste operazioni, non potrà nel complesso superare il 6 % dei capitali amministrati dall'Istituto (patrimonio e depositi).

Il Monte può, inoltre, concedere operazioni cambiarie con una sola firma senza le limitazioni indicate al comma precedente:

a) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di credito verso pubbliche Amministrazioni, regolarmente effettuata e notificata all'Amministrazione debitrice, e da questa accettata;

b) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario.

Le cambiali non potranno avere scadenza superiore ai sei mesi; quelle emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere la durata massima di un anno.

E' in facoltà del Consiglio o del Comitato concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e anche senza, ma solo in via di eccezione.

Gli effetti girati da società o ditte, quando tali effetti siano rilasciati alle stesse a fronte di vendita di merci o prodotti al dettaglio, effettuate per intero o parzialmente a rate, con patto di riservato dominio a favore delle società o ditte venditrici fino a pagamenti interamente eseguiti, potranno avere scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni. L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione di dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Le aperture di crediti in conto corrente saranno concesse normalmente a sei mesi e potranno essere prorogate una o più volte per uguale periodo.

Art. 56.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati, in tutto o per la maggior parte, nella provincia di Parma, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito dal Monte stesso riconosciuto certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie devono essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie benvise al Monte, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono per i pegni di crediti ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere rimborsati mediante rate fisse di ammortamento annuale o semestrale in un periodo massimo di quindici anni. Eccezionalmente potranno essere consentiti mutui ipotecari da rimborsare in unica soluzione: in questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario dovrà regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite per la durata massima dei mutui ipotecari semplici.

Le somme da impiegarsi in operazioni ipotecarie in genere non dovranno eccedere complessivamente il 10 % dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

Art. 57.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Enti pubblici e Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni ed in sconto di annualità statali, nonchè in partecipazione ad Istituti od Enti, (le quali ultime non devono superare il 5 %) non deve eccedere il 25 % dei capitali amministrati dal Monte.

I mutui a Enti pubblici e Corpi morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni quindici.

Art. 58.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroghe da richiedersi all'Istituto di emissione caso per caso.

Art. 59.

Nei riguardi dei contraenti con l'Istituto deve ritenersi che essi abbiano approvato ed accettato, fin dall'inizio dei rispettivi rapporti, tutte le condizioni di conto e i regolamenti tutti dei vari servizi.

Le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo costituite in favore dell'Istituto, garantiscono per l'integrale loro valore

qualsiasi altro credito, diretto o indiretto, dell'Istituto stesso, verso lo stesso debitore, anche se non liquido ed esigibile, ed anche se sorto anteriormente o successivamente all'operazione garantita.

Esistendo diversi conti fra l'Istituto e i suoi contraenti, si deve in qualunque caso ritenere che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito e di credito, che la compensazione relativa sia stata approvata ed accettata da essi contraenti, fin dalla apertura dei conti stessi, e che il credito dell'Istituto sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di esso.

Gli interessi scaduti sulle somme dovute per qualsiasi titolo sono di diritto produttivi, a loro volta, di interessi, a termini di legge.

Ad ogni effetto di legge s'intende che i debitori dell'Istituto abbiano eletto domicilio nel Comune in cui l'Istituto stesso ha la propria sede.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 60.

Il Monte può compiere, inoltre, le seguenti operazioni:

1) concedere ed accettare servizi di corrispondenza — con emissione o meno di assegni circolari e bancari — dell'Istituto di emissione, dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, di altri Monti e Casse di risparmio, di Istituti di credito di notevole importanza;

2) eseguire, per conto di terzi, operazioni di compravendita di titoli e di divise, previa copertura totale e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

3) ricevere a titolo di custodia depositi di valori pubblici e privati, oggetti preziosi e non preziosi e merci in genere, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avute presenti le disposizioni vigenti in materia.

La custodia dei valori può essere semplice o amministrata.

Il Monte risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dal Monte stesso all'atto della costituzione del deposito;

4) eseguire per conto di terzi il deposito presso pubbliche amministrazioni di titoli di sua proprietà, a cauzione, nonchè prestare fideiussioni, accettazioni ed avalli con le modalità, le cautele e le limitazioni previste dagli articoli 55 e 58;

5) assumere servizi d'incasso effetti semplici o con documenti, titoli, cedole, nonchè ogni servizio per pagamenti per conto terzi, previa copertura totale;

6) concedere in locazione cassette di sicurezza;

7) assumere la gestione ed amministrazione di patrimoni;

8) effettuare con le debite autorizzazioni le operazioni inerenti agli scambi con l'estero e alle valute;

9) assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, la gestione di esattorie, ricevitorie e tesorerie provinciali e comunali ed i servizi di cassa di enti morali, società, consorzi e associazioni aventi scopi di utilità generale e partecipare, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, a società od altri enti che abbiano come scopo sociale l'assunzione dei servizi sovraindicati;

10) partecipare con le debite autorizzazioni a consorzi per l'assunzione ed il collocamento di prestiti emessi o garantiti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, nonchè provvedere al collocamento di azioni ed obbligazioni di enti e società, con divieto, tuttavia, di partecipare a Sindacati per il collocamento « a fermo » od « a garanzia » di titoli del genere;

11) riscontare le cambiali del portafoglio dell'Istituto;

12) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

13) vendere i titoli di proprietà e depositarli a cazione di servizi;

14) cedere i propri crediti e assumere obbligazioni chirografarie con garanzia reale su attività proprie, quando ciò sia richiesto dal regolare andamento e dal vantaggio dell'Istituto;

15) compiere, infine, tutte le operazioni che per legge venissero consentite alle Casse di risparmio ed ai Monti di credito su pegno di 1ª categoria espressamente in deroga ai relativi statuti.

TITOLO XII

Bilanci ed utili annuali

Art. 61.

Entro il primo trimestre di ciascun anno, il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'annata precedente.

Il Consiglio approva il bilancio entro il mese successivo ed assegna almeno i sette decimi degli utili dell'esercizio all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale e non oltre tre decimi dell'utile stesso ad erogazioni per scopi di beneficenza, assistenza ed utilità pubblica, con particolare riguardo al disimpegno gratuito di oggetti impegnati dai poveri.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga almeno uguale al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, potrà essere destinata una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di beneficenza, assistenza e pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

(1106)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Determinazione del limite massimo di interesse per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646,

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474, e 4 agosto 1955, n. 683;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 18 settembre 1959 che autorizza l'istituzione di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, esercente il credito fondiario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1959, n. 1257, che approva lo statuto della Sezione anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il limite massimo del tasso di interesse che potrà essere praticato per i mutui concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito nella misura del 5 %, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che la Sezione anzidetta è abilitata ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato dell'1 % sul capitale mutuato, a titolo di commissione, nonchè dei diritti erariali ed altri accessori, in conformità di quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1960, registro n. 21, foglio n. 106, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal primo conservatore dott. Vincenzo Morganti avverso il deliberato 27 marzo 1957 del Consiglio di amministrazione degli archivi notarili ed il decreto Ministeriale 30 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile stesso anno. I predetti provvedimenti restano pertanto annullati.

(1175)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea

La dott.ssa Maria Ferrara, nata a Corato (Bari) il 31 agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bari nell'anno 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(1031)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il prof. dott. Giuseppe Graziani, nato a Zeri il 18 aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Napoli il 14 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1028)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area edificatoria, sita in Gallarate, rione Arnate (Varese).

Con decreto Ministeriale n. 300.8/62508, in data 23 gennaio 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Gallarate (Varese), di un'area edificatoria della superficie di mq. 1533 circa, sita in Gallarate, rione Arnate, indicata nel catasto comunale al mappale 1067/*A*, del periziato valore di L. 7.665.000, da utilizzarsi per la costruzione di un Asilo nido.

(1081)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Penne (Pescara).

Con decreto Ministeriale n. 300.8/62510, in data 23 gennaio 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Penne (Pescara), di un terreno della superficie di mq. 2960 circa, sito in Penne, indicato nel catasto comunale al foglio 59, nn. 284 e 245/*B*, del periziato valore di L. 1.480.000, da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(1079)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Casalbordino ed Atessa

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 1163/355, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Panza Giuseppe, nato in Atessa il 30 marzo 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 15.390 riportate in catasto alle particelle nn. 182 parte, 199 parte, 194 e 169 parte del foglio di mappa n. 45, alle particelle numeri 128 parte, 129 parte, 134 parte e 135 parte del foglio di mappa n. 46 del comune di Casalbordino ed alle particelle numeri 4/*c*, 3/*l*, 5/*f* e 5/*h* del foglio di mappa n. 23 ed alla particella n. 1/*a* del foglio di mappa n. 26 del comune di Atessa, nonchè nelle planimetrie tratturali con i numeri 427, 415, 445, 450, 428, 414, 446 e 451.

(1145)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 3 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Matera — Intestazione: Avellis Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % 1935, nominativi 1, assegni provvisori al portatore 2 — Capitale nominale complessivo L. 5100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data: 27 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Potenza — Intestazione: Montemurro Dora — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 602 — Data: 31 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Navas Nicola — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 603 — Data: 31 ottobre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Navas Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 29 gennaio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Latina — Intestazione: Coluzzi Romolo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, al portatore 10 — Capitale L. 730.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 11 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Pulizzotto Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 2 — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 30 agosto 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ravenna — Intestazione: Ugolini Marisa — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 7700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1º febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 3 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,28	621,30	621,32	621,23	621,25	621,29	621,23	621,30	621,33	621,20
$ Can.	653,67	653,90	654 —	653,75	653,10	653,87	653,625	654,10	654,12	653,75
Fr. Sv.	143,28	143,26	143,27	143,225	143,20	143,28	143,26	143,27	143,29	143,27
Kr. D.	90,03	90,05	90,05	90,055	90 —	90,05	90,06	90,05	90,06	90,50
Kr N.	86,93	86,95	86,95	86,945	86,90	86,94	86,94	86,90	86,95	86,95
Kr. Sv.	120,03	120,05	120 —	120,025	120 —	120,04	120,02	120,05	120,04	120,05
Fol.	164,80	164,83	164,81	164,80	164,80	164,82	164,80	164,82	164,83	164,80
Fr B.	12,46	12,462	12,46375	12,46	12,46	12,46	12,4625	12,47	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,60	126,62	126,62	126,61	126,55	126,62	126,60	126,62	126,60	126,60
Lst.	1741,96	1742,10	1742,15	1742,10	1741,875	1741,90	1742,15	1742 —	1742,12	1742 —
Dm. occ.	148,99	149 —	148,98	148,98	148,96	148,99	148,98	148,98	149 —	149 —
Scell. Austr.	23,90	23,905	23,90	23,90625	23,90	23,91	23,90625	23,88	23,90	23,905

Media dei titoli del 3 marzo 1960

Rendita 3,50 % 1906	75 —
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,25
Id. 5 % 1936	100,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,75
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1960

1 Dollaro USA	621,23
1 Dollaro canadese	653,687
1 Franco svizzero	143,242
1 Corona danese	90,057
1 Corona norvegese	86,942
1 Corona svedese	120,022

1 Fiorino olandese	164,80
1 Franco belga	12,461
1 Franco nuovo (N.F.)	126,605
1 Lira sterlina	1742,125
1 Marco germanico	148,98
1 Scellino austriaco	23,906

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 173-NA, della cessata ditta D'Isanto Roberto fu Vincenzo, già esercente un laboratorio di oreficeria in Pozzuoli, via Lungomare Cristoforo Colombo.

(869)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Sacile, con sede in Sacile (Udine), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 febbraio 1960, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Sacile (Udine) e pone lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il sig. Francesco Candiani, nato a Sacile l'8 giugno 1888, è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Sacile, con sede in Sacile (Udine), ed i signori avvocato Pietro Toffolo, nato a Palmanova il 26 novembre 1895, cav. Giacomo Piovesana, nato a Sacile il 26 gennaio 1881 e Amadio Buriola, nato a Sacile il 14 giugno 1900, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(1169)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di cinque borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626;

Sentito il Comitato di cui all'art. 1 del succitato decreto Presidenziale n. 626;

Riconosciuta la opportunità di bandire un pubblico concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di cinque borse di pratica commerciale all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso, per titoli ed esami, cinque borse di pratica commerciale all'estero per i seguenti Paesi: Ceylon; Corea del Sud; Filippine; Nigeria; Viet Nam.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto 21 anni e non superata l'età di 35 anni alla data del presente bando, siano in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore, dimostrino di possedere particolari attitudini per il commercio con l'estero e desiderino recarsi in Paesi esteri per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere inviata al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Servizio F.A.B.) non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data appostovi dal Ministero. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni od altri uffici del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quegli aspiranti le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano precedentemente usufruito di una borsa di pratica commerciale all'estero, assegnata da questa Amministrazione.

Art. 3.

Gli aspiranti devono presentare una specifica domanda con la quale devono dichiarare:

nome, cognome, nonchè il recapito;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

tutti i documenti, titoli od eventuali loro pubblicazioni ai fini di una migliore propria classifica;

devono espressamente dichiarare che intendono dedicarsi all'esercizio del commercio con l'estero e di volersi addestrare nella pratica del commercio internazionale;

in quale dei Paesi suindicati desiderino compiere la loro pratica commerciale (è consentito scegliere due Paesi, ma non si può designare più di un Paese con la stessa domanda);

in quale lingua, oltre l'inglese ed il francese, intendano dare la prova scritta ed orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal pretore del luogo di abituale residenza dell'aspirante.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i seguenti documenti:

1) titolo di studio, corredato dai certificati dei voti riportati nei singoli esami e nell'esame finale;

2) certificato di pratica commerciale compiuta, per almeno due anni, presso ditte commerciali o industriali, le quali dovranno indicare con precisione la durata e la natura della pratica commerciale compiuta con eventuale specificazione di quella relativa al commercio con l'estero e dichiarino, inoltre, se il candidato abbia particolare attitudine per il commercio con l'estero. Quanto dichiarato nei certificati dovrà essere confermato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura nella cui circoscrizione ha sede la ditta industriale o commerciale.

3) certificato di un medico provinciale o militare o dell'Ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e da imperfezioni, che gli impediscano di adattarsi al clima del Paese prescelto;

4) fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal sindaco e da un notaio.

I documenti richiesti dovrano essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

La legalizzazione delle firme non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 4.

Ricevuta la comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori hanno l'obbligo — sotto pena di essere esclusi dall'assegnazione della borsa — di far pervenire a questo Ministero, entro venti giorni dalla data della comunicazione, i seguenti altri documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

3) stato di famiglia da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio,

4) certificato di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

5) certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli orfani di guerra, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo a Roma, nei giorni e nei locali che saranno notificati agli aspiranti ammessi con lettera raccomandata o per telegramma.

Nulla è dovuto agli aspiranti per recarsi a Roma a sostenere gli esami.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di traduzione dall'italiano nelle lingue inglese, francese e di una terza lingua a scelta del candidato.

Gli aspiranti, che nelle suddette tre prove scritte riporteranno una media di sette punti e non meno di sei in ciascuna di esse, verranno ammessi alla prova orale che consisterà:

1) in un colloquio sulle seguenti materie:

a) tecnica mercantile e bancaria;

b) geografia economica;

c) merceologia;

d) elementi di diritto commerciale;

e) elementi di diritto della navigazione;

f) elementi di economia politica;

g) norme che disciplinano il traffico commerciale con l'estero, con particolare riguardo al regime degli scambi vigenti nel Paese per cui è stata chiesta la borsa;

2) in una conversazione nelle lingue delle prove scritte.

Per la geografia economica e per la merceologia i candidati saranno interrogati con particolare riguardo ad argomenti relativi al Paese per il quale essi hanno dichiarato di concorrere.

Per la tecnica mercantile e bancaria, essi saranno particolarmente interrogati in ordine al regime monetario, alla materia di cambi e all'ordinamento bancario del Paese nel quale dovranno espletare la pratica commerciale, nonchè in ordine al regime doganale e commerciale nei rapporti con l'Italia.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto Ministeriale e sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un direttore generale del Ministero o, in caso di impedimento, da un altro funzionario con qualifica di ispettore generale, da tre professori universitari, da nominarsi fra i docenti universitari residenti a Roma e da un delegato delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Per le prove di lingue estere possono essere aggregati alla Commissione insegnanti universitari o di Istituti medi governativi od altre persone esperte che potranno occorrere.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Con lo stesso decreto saranno designati i membri supplenti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice fisserà i criteri di massima per la valutazione dei titoli presentati dai candidati ed ammetterà al concorso soltanto quei candidati che abbiano raggiunto complessivamente, un minimo di punti da stabilirsi dalla Commissione stessa.

La votazione sulle prove di ciascun candidato sarà fatta dal presidente, dai membri titolari della Commissione e dai membri aggregati, disponendo, sia il presidente che ciascun membro titolare o aggregato, di dieci punti per ogni materia di esami e di dieci punti complessivamente per i titoli.

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportino la media di sette punti e non meno di sei punti in ciascuna di esse.

Saranno formulate graduatorie di coloro che hanno superato il concorso, distinte per ciascuna sede, in relazione alla quale sono stabilite le borse.

I candidati idonei saranno collocati secondo l'ordine formato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, dalla media dei punti conseguiti nelle prove scritte e orali di lingua e dalla media dei punti conseguiti nell'esame orale sulle sette materie indicate al n. 1 dell'art. 5.

In caso di parità di merito la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie verranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

La borsa ha la durata di un anno il Ministro per il commercio con l'estero potrà, tuttavia, prolungarla per un secondo anno se, a giudizio del Comitato, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i suoi rapporti e per i risultati del suo lavoro. Resta in facoltà del Ministro di decidere, altresì, di far svolgere agli aggiudicatari delle borse, prima che raggiungano la sede assegnata, un periodo di tirocinio pratico non superiore a due mesi, presso gli uffici del Ministero, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e presso l'Ufficio italiano dei cambi, fissandone l'assegno mensile.

Entro tre mesi dalla data di conferimento della borsa, ciascun borsista dovrà raggiungere la sede assegnatagli.

Colui che non ottemperi al predetto obbligo, decade senza altro dall'assegnazione.

Art. 9.

Quando concorrano speciali motivi, il titolare di una borsa può essere autorizzato dal Ministero a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella assegnatagli.

Art. 10.

I titolari delle borse hanno l'obbligo di presentarsi al capo della Missione diplomatica o consolare italiana competente per territorio e sono sottoposti alla sua vigilanza.

Essi devono tenere alto il prestigio del nome italiano con un tenore di vita serio e dignitoso e dimostrare una proficua operosità.

Art. 11.

L'ammontare di ciascuna borsa è di Lit. 3.600.000 nette pagabili in rate mensili posticipate nel controvalore della valuta del Paese di destinazione.

La borsa decorrerà dal giorno in cui il titolare della medesima si presenterà al rappresentante diplomatico o consolare italiano nella sede assegnatagli.

Ai titolari delle borse verrà rimborsata la spesa del viaggio in ferrovia in prima classe dal Comune di residenza abituale al porto d'imbarco e verrà fornito il biglietto di passaggio sulla nave in seconda classe. I titolari stessi non hanno diritto al rimborso della spesa di viaggio di ritorno.

Qualora il titolare della borsa venisse autorizzato dal Ministero ad assentarsi temporaneamente, per giustificati motivi personali dalla sede assegnatagli, il Ministro esaminerà la convenienza di sospendere o meno, durante tale periodo, il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo uguale a quello della sospensione, sempre che il titolare si trovi all'estero; nulla, invece, è dovuto, ai titolari delle borse per eventuali soggiorni in Italia.

Art. 12.

Il godimento della borsa cesserà immediatamente:

a) se il titolare abbandonerà la sede assegnatagli senza regolare autorizzazione da parte del Ministero o, nei soli casi di forza maggiore o d'urgenza, dalla Rappresentanza italiana del luogo;

b) per motivi di demerito o per scarso rendimento, sentito il Comitato di cui all'art. 1 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626.

Art. 13.

I titolari delle borse dovranno inviare in duplice esemplare, e per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero (Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Servizio F.A.B.) almeno ogni sei mesi, un rapporto sull'attività da essi svolta e sulla situazione degli scambi tra il Paese di residenza e l'Italia, segnalando, in modo particolare, le notizie che possano comunque interessare l'esportazione dei prodotti nazionali.

Il Ministero ha facoltà di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti che interessino, in modo particolare, i traffici italiani con i Paesi dove essi risiedono.

Art. 14.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente decreto farà carico sulle disponibilità del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Ministro: DEL BO

(1123)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la partecipazione al concorso a posti di preside di 1ª categoria indetto con decreto Ministeriale 10 luglio 1959.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1959, registro n. 129, foglio n. 357, con cui sono indetti concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

Considerato che il Consiglio di Stato, Sezione I, in data 20 settembre 1955, si è espresso nel senso che i presidi titolari di scuola media possono partecipare ai concorsi a posti di preside di istituti medi superiori, anche se abbiano conseguita l'idoneità all'insegnamento negli istituti stessi, in concorsi per soli titoli;

Ritenuta l'opportunità di riaprire il termine dei concorsi indetti col suindicato decreto Ministeriale 10 luglio 1959, limitatamente ai presidi titolari di scuola media che si trovino in possesso della predetta idoneità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, primo comma, del decreto Ministeriale 10 luglio 1959, è sostituito dal seguente: « Ai concorsi a posti di preside nei licei classici, negli istituti magistrali e nei licei scientifici, sono ammessi — per un quinto dei posti — i presidi titolari di scuola media che abbiano almeno un quadriennio di anzianità nel ruolo dei presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nel tipo di istituti alla cui presidenza aspirano ».

Art. 2.

Limitatamente ai presidi titolari di scuola media, in possesso di idoneità per l'insegnamento in cattedre di istituti medi superiori, conseguita per soli titoli, il termine per la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi, stabilito dall'art. 5 del citato decreto Ministeriale 10 luglio 1959, è riaperto fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1960
Registro n. 11 bilancio Istruzione pubblica, foglio n. 28

(1178)

MINISTERO DEI TRASPORTI

FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli, ad otto posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, ad otto posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, indetto con il decreto Ministeriale 8 luglio 1959, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 9 ottobre 1959, avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, piazza della Croce Rossa, sala conferenze del Servizio commerciale e del traffico, 3° piano, padiglione 3°, nei giorni 24, 25 e 26 marzo 1960 alle ore 7,30.

(1156)

Modificazione all'avviso-programma del concorso a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova nei ruoli del personale esecutivo degli uffici dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1959, n. 2435, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1959 registro n. 37 bilancio Trasporti, foglio n. 76, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quarantacinque posti di aiuto applicato stenodattilografo in prova nei ruoli del personale esecutivo degli uffici dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), n. P.A.G. 41.1.245.63209 in data 19 febbraio 1960;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'ultimo comma del punto 11 dell'avviso-programma del concorso citato nelle premesse è modificato come segue:

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello « Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato ».

Roma, addì 26 febbraio 1960

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1960
Registro n. 39 bilancio Trasporti, foglio n. 21. — BARNABA

(1155)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 26380 San. in data 20 giugno 1957, pubblicato sul Foglio annunzi legali n. 73-*bis* del 28 giugno 1957, con cui è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il decreto prefettizio n. 3 del 4 gennaio 1960, con cui si è proceduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Considerato che il presidente di detta Commissione, vice prefetto ispettore dott. Antonio Rizzo è stato trasferito ad altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 per il decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il posto di veterinario condotto vacante in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Lombardo dott. Ignazio, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Martini prof. Igino, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Vaccaro dott. Adelchi, veterinario provinciale;
Cozzupoli dott. Pasquale, veterinario condotto.

Segretario:
Smeraldi dott. Lorenzo, consigliere di 2ª classe di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Ministero della sanità, Ufficio del veterinario provinciale.

Reggio Calabria, addì 23 febbraio 1960

Il veterinario provinciale: VACCARO

(1149)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.